

Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale del Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Ragioniere, Perito Commerciale, Tributarista, Consulente del Lavoro, Edp

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Accredited Insurance (Europe) Limited

Prodotto: "Professioni Fiscali"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale del Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Ragioniere, Perito Commerciale, Tributarista, Consulente del Lavoro, Edp, per i danni cagionati a terzi involontariamente causati nello svolgimento dell'attività dichiarata. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate garanzie opzionali (estensioni) soggette corresponsione di un premio aggiuntivo.



CHE COSA È ASSICURATO?

La polizza prevede una garanzia base R.C. professionale, che è prestata per l'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Ragioniere, Perito Commerciale, Tributarista, Consulente del Lavoro, Edp, svolta dall'assicurato nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e delle specifiche abilitazioni e/o autorizzazioni richieste per l'esercizio di ogni attività assicurata, per le perdite patrimoniali cagionate colposamente a terzi, compresi i clienti.

L'assicurazione R.C. Professioni Fiscali è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile.

La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto, la garanzia considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista assicurato.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da, connessi o conseguenti a:

- ✓ Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave, verificatesi o commesse per Atto Illecito da parte dell'Assicurato, od omissione colposa o dolosa commessa da qualsiasi Dipendente/Collaboratore del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'*Articolo (Diritto di Surrogazione)*;
- ✓ L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all'Attività professionale indicata in Polizza (es. Giudice di Pace, Perito del Tribunale);
- ✓ L'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- ✓ L'attività di componente le commissioni tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le commissioni tributarie;
- ✓ Attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'Assicurato;

- ✓ L'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- ✓ Le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- ✓ Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato quali conseguenza di Atto illecito imputabile all'Assicurato;

Per l'elenco completo delle garanzie di base si rinvia alle condizioni di polizza.

La garanzia base può essere integrata dalle estensioni a pattuizione espressa valide solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e/o richiamate nel Modulo di Polizza, come:

- ✓ Liquidatore, Curatore, Commissario;
- ✓ Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Revisore Legale Contabile, Membro ODV;
- ✓ Visto Leggero (anche per superbonus 110%);
- ✓ Visto Pesante;
- ✓ R.C. Conduzione dello Studio;
- ✓ Attività di Microcredito



CHE COSA NON È ASSICURATO?

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del contraente o assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo "Esclusioni". Ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa (opzionali).

Di seguito, a titolo esemplificativo ma non limitativo, si riportano alcune delle principali esclusioni dalla Polizza R.C. Professioni Fiscali.

L'assicurazione non opera:

- ✗ per attività professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta;
- ✗ per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, dall'assicurato prima della

- decorrenza della presente polizza.
- ✗ per, qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella polizza.
 - ✗ per tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della polizza. Qualsiasi fatto o circostanza che sia oggetto di un'informazione/avviso denunciata su un'altra polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione.
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'*Articolo delle Esclusioni*;
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto/uso di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
 - ✗ per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque assicurato o violazione intenzionale o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte salvo quanto disposto all'*Articolo delle Esclusioni*.
 - ✗ per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: a. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare; b. qualsiasi atto terroristico; c. eventi eccezionali o causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, tumulti, eruzioni vulcaniche, terremoti e disastri naturali.
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da: a. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; b. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a danni derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato, ma dalle perdite ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall'*Articolo sui Limiti Territoriali*), ossia gli Stati Uniti d'America e i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada;
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
 - ✗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 - ✗ Disponibilità di fondi;
 - ✗ Proprietà immobiliari o personali;
 - ✗ Beni e/o merci;
 - ✗ Qualsiasi forma di investimento;
 - ✗ che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.

Per legge, non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla assicurazione:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente
- b. nel caso in cui l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, gli amministratori, il socio associato o contitolare, il dipendente o collaboratore, le ditte di cui l'assicurato sia titolare o contitolare e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al precedente punto dei costi.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

In polizza sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti per le singole garanzie. Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione base R.C. Professionale vale per qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa contro l'assicurato nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.



CHE OBBLIGHI HO?

Il contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio di polizza (o la prima rata di premio) deve essere pagato al rilascio della polizza ed è comprensivo di imposte. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data indicata in polizza.

La copertura opera dalla data di pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto cessa alla scadenza ma nel caso fosse stato accordato il rinnovo automatico il contraente deve dare disdetta mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.